Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 321

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 22 dicembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 321 DEL 22 DICEMBRE 1969:

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1969.

Approvazione dei modelli di scheda concernenti la dichiarazione unica dei redditi soggetti alle imposte dirette, da presentarsi nell'anno 1970.

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1969.

Approvazione del modello di scheda concernente la dichiarazione degli utili distribuiti ai soci e delle ritenute operate a titolo d'acconto o d'imposta da presentarsi nell'anno 1970.

(11935 - 11936)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969.

Nomina di un consigliere di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1966, con il quale il dott. Gaetano Vetrano è stato nominato consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e la aviazione civile;

Decreta:

Il presidente del Consiglio di Stato dott. Gaetano Vetrano è confermato, per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1970, consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1969

SARAGAT

GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1969
Registro n. 54 Bilancio Trasporti, foglio n. 65

(11585)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1969, registro n. 3, foglio n. 1, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Varese;

Vista la nota n. 11481 del 10 luglio 1969, con la quale l'Associazione degli industriali della provincia di Varese prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante rag. Federico Pasini con il dott. Sandro Viola;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Sandro Viola è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Varese, quale rappresentante dell'Associazione degli industriali di detta provincia, in sostituzione del rag. Federico Pasini.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: Toros

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1969
Registro n. 10 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 348

(11593)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1969.

Proroga a nove mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti da aziende industriali della circoscrizione comunale di Battipaglia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali della circoscrizione comunale di Battipaglia (Salerno), ai fini della corresponsione agli operai, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1969, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 24 aprile 1969 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali della circoscrizione comunale di Battipaglia (Salerno);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali della circoscrizione comunale di Battipaglia (Salerno);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 24 aprile 1969 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali della circoscrizione comunale di Battipaglia (Salerno), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 31 luglio 1969, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Donat-Cattin

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
Caron

Il Ministro per il tesoro
Colombo

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Magrì

(11751)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1969.

Proroga a nove mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Jutificio di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Jutificio di Terni, ai fini della corresponsione agli operai, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1969, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 31 marzo 1969 in favore degli operai dipendenti dalla ditta S.p.a. Jutificio di Terni;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Jutificio di Terni;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 31 marzo 1969 a favore degli operai dipendenti dalla ditta S.p.a. Jutificio di Terni, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 23 settembre 1969, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(11749)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta SOAL di Sorbolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta SOAL di Sorbolo (Parma) ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta SOAL di Sorbolo (Parma) del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 febbraio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(11750)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1969.

Concessione di un termine per lo smaltimento delle scorte di acqueviti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 19 luglio 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 4 agosto 1969, con il quale è stato modificato il decreto ministeriale 24 settembre 1955, contenente la determinazione delle tolleranze normali nella composizione delle acqueviti;

Considerata l'opportunità di concedere un termine più lungo, per lo smaltimento delle scorte, di quello fissato dall'art. 2 del decreto ministeriale 19 luglio 1969 sopracitato;

Sentito il parere del Ministro per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' concesso lo smaltimento, fino al 30 giugno 1970, delle scorte delle acqueviti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 19 luglio 1969, purchè siano in regola con le disposizioni del decreto ministeriale 24 settembre 1955.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(11752)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1969.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 5 aprile 1961;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 14 del predetto statuto, alla ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Viste le designazioni fatte dal consiglio di amministrazione dell'ente e della presidenza centrale delle ACLI;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale è, per un biennio, così composto:

Aristodemo dott. Francesco, membro effettivo, presidente e Pirri dott. Pericle, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cima dott. Rinaldo, membro effettivo e Castellini rag. Ariberto, membro supplente, in rappresentanza della presidenza centrale delle ACLI;

Lotti dott. Angelo, membro effettivo e Veronesi dott. Nullo, membro supplente, in rappresentanza del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11673)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1969.

Classificazione tra le provinciali di quattordici strade in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 150 del 19 settembre 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Viterbo ha chiesto, tra l'altro, la classificazione tra le provinciali delle seguenti strade:

1) « S. Luca - 2° tronco », inizia dall'abitato di Corchiano in prosecuzione della strada provinciale S. Luca e termina presso il centro abitato di Gallese, dell'estesa di km. 6 + 000;

2) « Valle Dell'Olpeta », dalla strada provinciale Lamone, km. 8 + 000 in prossimità di Farnese, con la strada provinciale Laterense, km. 1 + 400 presso l'abitato di Latera, dell'estesa di km. 12 + 000;

3) « Valle di Ripa Alta », dalla strada provinciale Caninese nell'abitato di Tessennano presso il km. 13+500, alla strada provinciale Piansanese nell'abitato di Piansano, presso il km. 12 + 000, dell'estesa di km. 5 + 000;

4) « Diramazione di Valle di Ripa Alta », dalla Valle di Ripa Alta presso il km. 3 + 500 fino all'incrocio con la strada provinciale Gabello km. 24 + 000, dell'estesa di km. 3 + 000;

5) « Lago di Bolsena - 2° tronco », dalla strada provinciale Verentana presso il km. 18 + 000 alla strada statale Gradolana n. 489 presso l'abitato di Gradoli, dell'estesa di km. 11 + 800;

6) « Cime di Montefogliano », dalla strada provinciale Poggio Cavaliere presso il km. 2 + 250, al km. 6 + 000 della strada provinciale Valle di Vico, in località Croce di S. Martino, dell'estesa di km. 6 + 860;

7) « Sammartinese », dalla strada provinciale Cimina presso l'abitato di Viterbo km. 0 + 400, al km. 10 + 400 della strada provinciale Montefogliano presso l'abitato di S. Martino al Cimino, dell'estesa di km. 7 + 000;

8) « Gabella - 2° tronco », dall'abitato di Cellere in prosecuzione della strada provinciale Gabella 1° tronco, all'abitato della frazione di Piamiano strada provinciale Doganella km. 6 + 000, dell'estesa di km. 4 + 200;

9) « Mazzocchio », dal km. 27 + 500 della strada statale Aurelia-*bis* al km. 0 + 260 della strada provinciale Blerana nell'abitato di Cura di Vetralla, dell'estesa di km. 4 + 500;

10) « Lago di Vico », dal km. 8 + 170 della strada provinciale Valle di Vico, al km. 19 + 000 della strada provinciale Cimina, dell'estesa di km. 15 + 000;

11) « Vejanese », dalla strada statale n. 493 presso l'abitato di Veiano, al km. 3 + 000 della strada provinciale stazione di Capranica, dell'estesa di km. 6 + 700;

12) « Stazione Bassano in Teverina », dal chilometro 20 + 000 della strada statale n. 204 presso l'abitato di Bassano in Teverina, alla stazione ferroviaria omonima, dell'estesa di km. 3 + 700;

13) « Diramazione Canepinese », dalla strada statale n. 204 nell'abitato di Bagnaia; al km. 1 + 000 della strada provinciale Caneprinese, dell'estesa di km. 5 + 500;

14) « Del Marta - Montebello », dalla strada statale Aurelia-*bis* km. 13 + 000 nei pressi dell'abitato di Monteromano, alla strada provinciale Tarquiniense km. 9 + 000, dell'estesa di km. 13 + 600;

Visto il voto n. 1571 dell'8 settembre 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che le suddette strade possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che le strade stesse possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 104 + 860 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1969

Il Ministro: NATALI

(11671)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 374 del 25 luglio 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale: « Malaspina-Piana-Cannavali », dalla località S. Antuono-strada statale n. 19 km. 60 + 300, alla ex provinciale n. 39 nell'abitato di S. Arsenio;

Visto il voto n. 1425 dell'8 settembre 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la suddetta strada possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4, lettera *b*), della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada di che trattasi può, pertanto, essere classificata provinciale ai termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « Malaspina-Piana-Cannavali » dell'estesa di km. 5 + 300 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1969

(11632) *Il Ministro*: NATALI

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1969.

Limiti di importo e di giacenza in conti correnti bancari dei contributi statali di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 629.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 6 agosto 1966, n. 629, recante norme circa la tenuta dei conti correnti col Tesoro;

Visti i decreti ministeriali in data 24 novembre 1966, 27 giugno 1967, 20 dicembre 1967, 4 giugno 1968, 14 dicembre 1968 e 9 giugno 1969, con i quali si è rispettivamente prorogato il termine al 30 giugno 1967, al 31 dicembre 1967, al 30 giugno 1968, al 31 dicembre 1968, al 30 giugno 1969, al 31 dicembre 1969;

Considerata l'opportunità di autorizzare, a termine dell'art. 4 della predetta legge n. 629, gli enti previsti dall'art. 2 della legge stessa, a trasferire somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti correnti presso le aziende e gli istituti di credito designati ai sensi del citato art. 4;

Decreta:

Articolo unico

Gli enti di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 629, sono autorizzati, fino al 30 giugno 1970, a trasferire in conti correnti presso le aziende e gli istituti di credito, designati ai sensi dell'art. 4 della citata legge, i contributi di cui al cennato art. 2, per importi non superiori ai contributi medesimi che affluiranno nei propri conti correnti con il Tesoro.

Il limite massimo di giacenza presso le aziende e gli istituti di credito degli importi trasferiti ai sensi del comma precedente è fissato al 30 giugno 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1969

(11627) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1969.

Calendario ed orario di borsa per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante le borse di commercio;

Visto l'art. 33 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, relativo al regolamento per l'esecuzione della legge sopracitata;

Visto l'articolo unico del regio decreto 11 maggio 1924, n. 846, riguardante le operazioni della liquidazione di borsa;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito nella legge 5 gennaio 1933, n. 118, contenente modifiche sull'ordinamento delle borse valori;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, contenente norme relative all'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1970 si procederà simultaneamente in tutte le borse valori alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei seguenti giorni:

Risposta premi:

giovedì 15 gennaio, venerdì 13 febbraio, lunedì 16 marzo, mercoledì 15 aprile, venerdì 15 maggio, martedì 16 giugno, giovedì 16 luglio, lunedì 17 agosto, mercoledì 16 settembre, giovedì 15 ottobre, martedì 17 novembre, martedì 15 dicembre.

Riporti:

venerdì 16 gennaio, lunedì 16 febbraio, martedì 17 marzo, giovedì 16 aprile, lunedì 18 maggio, mercoledì 17 giugno, venerdì 17 luglio, martedì 18 agosto, giovedì 17 settembre, venerdì 16 ottobre, mercoledì 18 novembre, mercoledì 16 dicembre.

Compensi:

lunedì 19 gennaio, martedì 17 febbraio, mercoledì 18 marzo, venerdì 17 aprile, martedì 19 maggio, giovedì 18 giugno, lunedì 20 luglio, mercoledì 19 agosto, venerdì 18 settembre, lunedì 19 ottobre, giovedì 19 novembre, giovedì 17 dicembre.

Spunta:

martedì 20 gennaio, mercoledì 18 febbraio, venerdì 20 marzo, lunedì 20 aprile, mercoledì 20 maggio, venerdì 19 giugno, martedì 21 luglio, giovedì 20 agosto, lunedì 21 settembre, martedì 20 ottobre, venerdì 20 novembre, venerdì 18 dicembre.

Fogli:

giovedì 22 gennaio, venerdì 20 febbraio, lunedì 23 marzo, mercoledì 22 aprile, venerdì 22 maggio, lunedì 22 giugno, giovedì 23 luglio, lunedì 24 agosto, mercoledì 23 settembre, giovedì 22 ottobre, lunedì 23 novembre, lunedì 21 dicembre.

Errori:

lunedì 26 gennaio, lunedì 23 febbraio, mercoledì 25 marzo, venerdì 24 aprile, lunedì 25 maggio, mercoledì 24 giugno, lunedì 27 luglio, mercoledì 26 agosto, venerdì 25 settembre, lunedì 26 ottobre, mercoledì 25 novembre, mercoledì 23 dicembre.

Titoli:

mercoledì 28 gennaio, mercoledì 25 febbraio, venerdì 27 marzo, martedì 28 aprile, mercoledì 27 maggio, venerdì 26 giugno, mercoledì 29 luglio, venerdì 28 agosto, martedì 29 settembre, mercoledì 28 ottobre, venerdì 27 novembre, martedì 29 dicembre.

Liquidazione:

giovedì 29 gennaio, giovedì 26 febbraio, martedì 31 marzo, mercoledì 29 aprile, venerdì 29 maggio, martedì 30 giugno, giovedì 30 luglio, lunedì 31 agosto, mercoledì 30 settembre, giovedì 29 ottobre, lunedì 30 novembre, mercoledì 30 dicembre.

Le borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività — nazionali e religiose — riconosciute:

gennaio: 1, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31;
febbraio: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28;
marzo: 1, 7, 8, 14, 15, 19, 21, 22, 28, 29, 30;
aprile: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
maggio: 1, 2, 3, 7, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 28, 30, 31;
giugno: 2, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29;
luglio: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
agosto: 1, 2 — dal 6 al 16 ferie — 22, 23, 29, 30;
settembre: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
ottobre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31;
novembre: 1, 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29;
dicembre: 5, 6, 8, 12, 13, 19, 20, 24, 25, 26, 27.

Art. 2.

L'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di tre ore e trenta minuti, e cioè dalle ore 10 alle ore 13,30.

Art. 3.

In tutti i giorni non festivi di borsa chiusa, esclusi comunque i giorni di sabato, anche durante il periodo delle ferie estive in calendario, nonchè nei giorni di sospensione per qualsiasi altro motivo delle operazioni nelle borse valori, le borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte dalle ore 11,30 alle ore 12,00 per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

(11938)

ORDINANZA MINISTERIALE 13 dicembre 1969.

Disposizioni per la istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria per l'anno scolastico 1970-71.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1407, recante norme regolamentari sulla presentazione delle domande e della documentazione per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria;

Ordina:

Art. 1.

Presentazione delle domande

Le domande dei comuni e delle provincie per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria di 1° e 2° grado per l'anno scolastico 1970-71, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, al competente provveditore agli studi. Le domande devono essere redatte in carta legale e firmate, in relazione alla competenza istituzionale dei rispettivi enti, dal sindaco del comune o dal presidente dell'amministrazione provinciale, o dall'assessore da essi delegato.

Art. 2.

Documentazione

A ciascuna domanda devono essere allegati — o se inviati contestualmente alle domande devono comunque pervenire al provveditore agli studi entro il termine di cui al precedente art. 1 — i seguenti documenti:

1) copia autentica della deliberazione del competente organo collegiale dell'ente, relativa all'assunzione degli oneri previsti dalla legge, fornita degli estremi dell'approvazione da parte del competente organo tutorio, fatti salvi i casi in cui, a norma delle disposizioni vigenti, la deliberazione sia diventata egualmente esecutiva; di tale circostanza deve essere dato atto, nella eventualità, a margine della deliberazione;

2) pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola, di cui viene chiesta l'istituzione, disegnata e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti incaricato;

3) certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario attestante la salubrità dei locali di cui al precedente n. 2).

La documentazione incompleta o formalmente irregolare dovrà essere completata o regolarizzata dall'ente che ha presentato la domanda entro il termine di quindici giorni dalla ricezione di apposita comunicazione del provveditore agli studi.

Art. 3.

Domande e documentazioni già presentate in anni precedenti

I comuni e le province che abbiano già presentato domanda documentata negli anni 1968 e 1969 possono confermare senza alcuna modificazione la domanda stessa e i relativi impegni con apposita comunicazione che deve pervenire ai provveditori agli studi entro il termine di cui all'articolo 1.

Le domande e la documentazione devono invece essere rinnovate integralmente qualora gli enti predetti modifichino le precedenti richieste; nel caso in cui la modificazione si riferisca esclusivamente ai locali e alle loro condizioni igieniche è sufficiente riprodurre soltanto la pianta dei locali e il relativo certificato sanitario, fermo restando l'obbligo di inviare la comunicazione di cui al precedente comma.

Art. 4.

Disposizioni per i provveditori agli studi

I provveditori agli studi, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 1 trasmettono alle competenti direzioni generali del Ministero della pubblica istruzione tutte le domande ricevute con la relativa documentazione. Nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 2, uniscono alle domande, in attesa del perfezionamento della documentazione, copia della comunicazione ivi prevista. Uniscono inoltre a ciascuna domanda una scheda conforme al modello annesso alla presente ordinanza, debitamente compilata e inviano copia della scheda stessa anche all'ufficio studi, programmazione e ordinamento ministeriale.

Nello stesso termine trasmettono all'ufficio studi, programmazione e ordinamento ministeriale e alle competenti direzioni generali il piano delle nuove istituzioni e il prospetto riassuntivo delle priorità. Nella formulazione dei piani istitutivi e dei criteri di priorità, i provveditori agli studi devono tenere presente:

a) che il tipo di istituto proposto si coordini con gli altri tipi già funzionanti, dando garanzie di sicuro sviluppo;

b) che la localizzazione scaturisca da effettive esigenze socio-economiche della zona, comprendente anche i comuni, nell'intento di razionalizzare l'intervento ed i costi relativi.

Il piano di cui al precedente comma deve comprendere anche le eventuali proposte di fusione e di soppressione e quelle relative a modificazione della aggregazione di sezioni staccate e di scuole coordinate.

Art. 5.

Sezioni staccate e scuole coordinate

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli valgono anche per la istituzione di sezioni staccate e di scuole coordinate.

Art. 6.

Disposizioni particolari per l'istruzione tecnica

Per quanto attiene in particolare al settore dell'istruzione tecnica, devono essere regolarmente istruite e trasmesse al Ministero non soltanto le domande di istituzione di nuovi istituti e di sezioni staccate, limitate al biennio, ma anche quelle d'istituzione della terza classe presso istituti o sezioni staccate che già funzionano con il solo biennio.

Roma, addì 13 dicembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI

Proposte di nuove istituzioni per l'anno scolastico 1970-71

COMUNE	Istituzione proposta	Distanza dal più vicino istituto dello stesso tipo (1) Mezzi di comunicazione (2)	Pareri	Parte riservata al Ministero
Nome Abitanti n. Scuole secondarie esistenti nel comune (4) . Licenziati di scuola media 1968-69: n . Zona di afflusso (comuni o frazioni e rispettivi abitanti) Alunni frequentanti la 5ª elementare nella zona di afflusso (5)		1) Domanda 2) Deliberazione di assunzione degli oneri 3) Pianta dei locali 4) Certificato sanitario	Del provveditore (con particolare riguardo all'idoneità dei locali) Del consorzio provinciale per la istruzione tecnica (per le sole istituzioni di istruzione tecnica e professionale)	

Il provveditore agli studi

(1) Anche se di altra provincia.

(2) Indicare quali sono i trasporti pubblici che collegano il comune che richiede l'istituzione con la sede più vicina in cui funziona una scuola dello stesso tipo.

(3) Indicare, cancellando in croce la rispettiva casella, la presenza dei singoli allegati.

(4) Indicare, distintamente per tipo, il numero delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute. Se necessario utilizzare lo spazio a tergo del foglio. Nel caso di domanda riferita a scuola media, indicare soltanto le scuole medie:

(5) Da compilare soltanto in relazione a domande di istituzione di scuole medie.

(11937)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Serradifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di Serradifalco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.131.036, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11789)

Autorizzazione al comune di S. Stefano Quisquina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di S. Stefano Quisquina (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11790)

Autorizzazione al comune di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1969, il comune di Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 917.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11791)

Autorizzazione al comune di S. Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1969, il comune di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11792)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di San Giorgio Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.508.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11785)

Autorizzazione al comune di S. Martino in Pensilis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di S. Martino in Pensilis (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.867.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11788)

Autorizzazione al comune di Buggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1969, il comune di Buggiano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.352.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11744)

Autorizzazione al comune di Sgonico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1969, il comune di Sgonico (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11747)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Jonico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1969, il comune di S. Giorgio Jonico (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.723.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11746)

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1969, il comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.321.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11743)

Autorizzazione al comune di Lari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1969, il comune di Lari (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.494.564, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11745)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1969, registro n. 92, foglio n. 311, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 10 aprile 1966 dalla signorina Capasso Renata, applicata di segreteria non di ruolo, avversò la decisione 30 marzo 1966, con la quale il provveditore agli studi di Reggio Emilia ha respinto il gravame gerarchico proposto dalla medesima contro la qualifica « non lodevole » attribuitale, nell'anno scolastico 1965-66, dal preside della scuola media « Manzoni » della stessa città.

(11698)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1969, registro n. 92, foglio n. 312, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 24 dicembre 1968 dal sig. Barrucci Edmondo, avverso il provvedimento di licenziamento adottato nei suoi confronti dal preside della scuola media « Comasina » di Milano.

(11699)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1969, registro n. 80, foglio n. 102, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 18 novembre 1964 dal prof. Salvia Antonino, avverso la decisione n. 7060 in data 1° agosto 1964, adottata dalla commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il provveditorato agli studi di Chieti, sul ricorso gerarchico proposto dallo stesso contro l'esclusione dalla graduatoria provinciale degli aspiranti ad incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1964-65.

(11702)

MINISTERO DEL TESORO

Sesta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1973

Si rende noto che il giorno 20 gennaio 1970, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la sesta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle ventiquattro serie (dalla 1ª/1973 alla 24ª/1973) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1973, emessi in base alla legge 21 agosto 1963, n. 1197 ed al decreto ministeriale 18 marzo 1964.

Le operazioni preliminari di ricognizione e contazione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(11887)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Corso dei cambi del 19 dicembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,50	627,35	627,62	627,75	627,40	627,50	627,60	627,75	627,50	627,80
$ Can.	583,85	583,35	584 —	584,30	583,20	583,85	584,20	584,30	583,85	583,85
Fr. Sv.	145,76	145,72	145,73	145,785	145,50	145,76	145,74	145,785	145,76	145,80
Kr. D.	83,79	83,75	83,82	83,83	83,70	83,79	83,81	83,83	83,79	83,80
Kr. N.	87,83	87,82	87,95	87,94	87,80	87,88	87,90	87,94	87,88	87,90
Kr. Sv.	121,33	121,25	121,42	121,445	121,20	121,33	121,41	121,445	121,33	121,35
Fol.	173,11	173,10	173,10	173,15	173 —	173,11	173,10	173,15	173,11	173,10
Fr. B.	12,63	12,62	12,6425	12,6450	12,61	12,63	12,6425	12,6450	12,63	12,63
Franco francese	112,63	112,62	112,70	112,715	112,60	112,64	112,69	112,715	112,63	112,50
Lst.	1503,95	1503,25	1504,60	1504,90	1504,25	1503,95	1504,60	1504,90	1503,95	1504,50
Dm. occ.	170,07	170 —	170,16	170,145	170,10	170,05	170,15	170,145	170,07	170,13
Scell. Austr. .	24,28	24,26	24,29	24,2980	24,25	24,28	24,295	24,2980	24,28	24,28
Escudo Port.	22,02	22,03	22,07	22,035	21,95	22,02	22,075	22,035	22,02	22,02
Peseta Sp.	8,97	8,96	8,97	8,9780	9 —	8,97	8,975	8,9780	8,97	8,97

Media dei titoli del 19 dicembre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,55
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,90
» 5 % (Ricostruzione)	91,45
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,70
» 5 % (Città di Trieste)	91,10
» 5 % (Beni Esteri)	88,90
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,80
» 5,50 % » » 1968-83	99,65
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,925
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
» » » 5 % 1977 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977 .	99,375
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970) .	99,80
» 5 % (» 1° gennaio 1971) .	99,30
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 dicembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,675
1 Dollaro canadese	584,25
1 Franco svizzero .	145,762
1 Corona danese	83,82
1 Corona norvegese .	87,92
1 Corona svedese .	121,427
1 Fiorino olandese	173,125
1 Franco belga .	12,644
1 Franco francese	112,702
1 Lira sterlina . .	1504,75
1 Marco germanico	170,147
1 Scellino austriaco . .	24,296
1 Escudo Port. .	22,055
1 Peseta Sp. . . .	8,976

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione di centodue ex allievi operai delle scuole allievi operai civili della difesa (Esercito o Marina) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità all'esercizio di un mestiere nel 1967 o nel 1968.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle scuole allievi operai delle forze armate, e, in particolare l'art. 8, primo e secondo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1969, registro n. 20 Difesa, foglio n. 398, con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie degli operai dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali del Ministero della difesa, in relazione alle vacanze verificatesi nel 1968 per cause diverse dal collocamento a riposo ed a quelle conseguenti a collocamento a riposo per limiti di età dell'anno 1969;

Considerato che, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, i posti disponibili nelle categorie degli operai qualificati e degli operai comuni del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali possono essere conferiti, fino al limite massimo della metà, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 19 maggio 1964, n. 345, agli allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità previsto dall'art. 4 della legge medesima negli ultimi due anni;

Considerate le esigenze degli enti e stabilimenti della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto l'ordinamento interno delle scuole allievi operai, approvato con decreto ministeriale 1° ottobre 1964;

Determina:

Art. 1.

Gli allievi delle scuole allievi operai della Difesa istituite presso enti dell'Esercito o della Marina, i quali abbiano ultimato con profitto i corsi tenuti dalle predette scuole ed abbiano conseguito, nel 1967 o nel 1968, l'attestato di idoneità all'esercizio di uno dei mestieri sotto specificati, possono chiedere — sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 — di essere assunti senza concorso quali operai dello Stato in prova nell'Amministrazione della difesa, fino al limite massimo di centodue unità ripartite come segue fra le diverse categorie e qualifiche di mestiere del ruolo delle lavorazioni:

Numero dei posti	Qualifica di mestiere (A)	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione (B)	Attestati di idoneità rilasciati da una Scuola AA.OO. della Difesa per l'esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere all'assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (A) (C)
	RUOLO DELLE LAVORAZIONI		
	Categoria degli operai qualificati		
1	Fresatore	1 - C.S.E.M., Roma	Fresatore
1	Linotipista tipografo	1 - Maridrografico, Genova	Linotipista tipografo
1	Litografo macchinista	1 - Militaltistudi, Roma	Litografo macchinista
6	Preparatore di laboratorio in genere	2 - Spemiles, Bologna 1 - Spemiles, Alessandria 1 - Scuolasanimiles, Firenze 1 - Marinarsen, La Spezia 1 - Marinarsen, Taranto	Preparatore di laboratorio in genere Preparatore di laboratorio farmaceutico Preparatore di laboratorio chimico
2	Preparatore di laboratorio tecnologico	2 - Mariperman, La Spezia	Preparatore di laboratorio tecnologico
	Categoria degli operai comuni		
8	Aggiustatore meccanico .	2 - Arsenamiles, Piacenza 1 - O.A.R.E., Bologna 1 - Stabigemiles, Pavia 1 - Comar, La Spezia 1 - Maridipart, Taranto 2 - Marinarsen, La Maddalena	Aggiustatore meccanico
2	Apparecchiatore telescriventista	2 - Statesercito, Roma	Apparecchiatore telescriventista
2	Armaiolo	2 - Dirartimiles, Mestre	Armaiolo
14	Artificiere . .	2 - Dirartimiles, Alessandria 2 - Dirartimiles, Mestre 2 - Dirartimiles, Verona 2 - Dirartimiles, Firenze 2 - Dirartimiles, Roma 2 - Dirartimiles, Napoli 2 - Dirartimiles, Messina	Artificiere

Numero dei posti	Qualifica di mestiere (A)	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione (B)	Attestati di idoneità rilasciati da una Scuola AA.OO. della Difesa per l'esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere all'assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (A) (C)
1	Carpentiere in ferro e metalli .	1 - O.A.R.E., Bologna	Carpentiere in ferro e metalli Carpentiere in ferro
5	Conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche	1 - Sez. F.A.E., Gardone Val Trompia 1 - Maricommi, La Spezia 1 - Marinarsen, La Spezia 1 - Marinarsen, Taranto 1 - Marinarsen, Messina	Conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche
1	Elettricista bobinatore elettrico e avvolgitore	1 - Marinarsen, Messina	Elettricista bobinatore elettrico e avvolgitore Elettricista bobinatore
6	Elettricista circuitista installatore e riparatore	1 - Dirartimiles, Mestre 1 - Quartier Generale Min. Difesa, Roma 2 - Marigenimil, La Spezia 1 - Maricommi, La Spezia 1 - Marifari, Messina	Elettricista circuitista installatore e riparatore Elettricista
2	Elettricista elettrauto	1 - Stabigemiles, Pavia 1 - Maridipart, Taranto	Elettricista elettrauto
10	Elettromeccanico . .	1 - O.R.Me.C., Bologna 4 - Marinarsen, La Spezia 4 - Marinarsen, Taranto 1 - Marinarsen, La Maddalena	Elettromeccanico
6	Elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma	3 - Statesercito, Roma 1 - Marinarsen, La Spezia 1 - Marinarsen, Taranto 1 - Marinarsen, Augusta	Elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma Radiomontatore
2	Fabbro fucinatore e forgiatore	1 - Opimiles 2°, Roma 1 - Marinarsen, La Maddalena	Fabbro fucinatore e forgiatore Fabbro
5	Falegname . .	2 - Magazzino Matabc, Scanzano Belfiore 1 - Ceracomiles, Chieri 1 - Scuolasanimiles, Firenze 1 - Marifari, Taranto	Falegname
1	Fotografo ritoccatore fotogrammista	1 - Militaltistudi, Roma	Fotografo ritoccatore fotogrammista Fotografo ritoccatore
7	Idraulico o tubista .	1 - Quartier Generale Min. Difesa, Roma 1 - Ceracomiles, Chieri 1 - Dirartimiles, Mestre 2 - Marinarsen, La Spezia 2 - Marinarsen, Taranto	Idraulico o tubista Idraulico Tubista
6	Lucidista di disegni . .	2 - Laboprecimiles, Roma 2 - Geomiles, Firenze 1 - Maridrografico, Genova 1 - Maridipart, Taranto	Lucidista di disegni Lucidista
	Meccanico per automotoveicoli e per mezzi blindo-corazzati	1 - O.R.Me.C., Bologna	Meccanico per automotoveicoli e per mezzi blindo-corazzati Meccanico
5	Motorista	1 - X Autogruppo, Roma 1 - Stabigemiles, Pavia 1 - O.A.R.E., Bologna 1 - C.S.E.M., Roma 1 - Maridipart, Taranto	Motorista Marinaio motorista
3	Saldatore elettrico ed autogenista	1 - Marinarsen, La Spezia 1 - Marinarsen, Taranto 1 - Marinarsen, La Maddalena	Saldatore elettrico ed autogenista Saldatore
2	Strumentista geo-topografico e di navigazione aerea e marittima	2 - Maridrografico, Genova	Strumentista geo-topografico e di navigazione aerea e marittima Strumentista geo-topografico
2	Tipografo compositore	1 - Militaltistudi, Roma 1 - Stamadifesa Cote, Roma	Tipografo compositore

Art. 2.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai termini dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione della domanda di assunzione.

Art. 3.

Le domande di assunzione, redatte su carta da bollo da L. 400 e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 9ª Divisione - I Sezione, viale dell'Università n. 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1, colonna *A*), con la quale desidera essere assunto in relazione all'attestato di idoneità posseduto (art. 1, colonna *C*).

4) di essere cittadino italiano;

5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (o, in caso contrario, le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

7) di essere in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti di sesso maschile);

9) sa ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì, indicare il suo preciso recapito e il comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopra enunciate, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

Unitamente alla domanda, gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire un certificato, in carta semplice, rilasciato da una scuola allievi operai dell'Esercito o della Marina, attestante la conseguita idoneità all'esercizio di uno dei mestieri di cui all'art. 1, colonna *C*), con l'indicazione del punteggio complessivo, espresso in decimi, riportato agli esami finali del corso.

Come indicato al precedente art. 1, l'attestato dovrà essere stato conseguito negli anni 1967 o 1968.

Coloro che abbiano conseguito l'attestato stesso anteriormente al 1967 oppure nel 1969 non potranno concorrere all'assunzione in base alla presente determinazione.

Art. 5.

Prima della nomina, gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità del candidato, pronunciato dalla apposita Commissione medica, preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 6.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti all'assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo, sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 7.

Gli aspiranti all'assunzione, collocati utilmente in graduatoria, saranno successivamente invitati a far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli operai - 9ª Divisione - I Sezione, viale dell'Università n. 4 - Roma) i sottonotati documenti, tutti su carta da bollo da L. 400:

A) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

B) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

C) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Nel caso in cui l'aspirante alla assunzione non sia ancora iscritto nelle liste elettorali a causa dell'età, dovrà ugualmente inviare un certificato attestante la suddetta circostanza ed attestante altresì l'inesistenza di cause ostative al futuro godimento dei predetti diritti politici;

D) certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica competente. Il suddetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

E) certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria, in originale o copia notarile autenticata;

F) documento militare (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

1) per gli aspiranti all'assunzione che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre il predetto documento;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non potranno essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri: certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Gli aspiranti all'assunzione che saranno risultati utilmente collocati nelle graduatorie relative alle singole qualificazioni professionali, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato, in prova, nell'Amministrazione della difesa, nel ruolo e nella categoria precisati, per ciascuna qualifica di mestiere, nel precedente art. 1, giusta quanto disposto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Le graduatorie saranno compilate, per ciascuna qualifica di mestiere (art. 1, colonna *A*), in base al punteggio riportato alla fine del corso, con l'osservanza — nel caso di parità di merito — delle norme vigenti relative ai titoli di precedenza o preferenza nella nomina.

L'approvazione delle singole graduatorie e le conseguenti nomine ad operaio dello Stato, nei limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere, potranno aver luogo anche con decreti ministeriali distinti per ciascuna delle qualifiche medesime.

Qualora, per mancanza di candidati, restassero scoperti tutti od alcuni dei posti previsti nel precedente art. 1 per talune qualifiche di mestiere, i posti medesimi potranno essere portati in aumento ai posti previsti per altre qualifiche di mestiere dello stesso ruolo e categoria.

Gli allievi operai nominati operai in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1969
Registro n. 59 Difesa, foglio n. 74

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400 dagli aspiranti all'assunzione al lavoro quale operaio in prova nell'Amministrazione della Difesa e da inviare entro il termine stabilito dall'art. 3 della determinazione ministeriale, con allegato il certificato di cui all'art. 4 della determinazione medesima).

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 9ª Divisione - Sezione I - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Il sottoscritto residente in . (provincia di .) via . . n. .. . presa visione della determinazione ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. . del . chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova nell'Amministrazione della difesa con la qualifica di mestiere di .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . (provincia di . .) il . .,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne i motivi, anche se, in particolare, la non iscrizione sia in conseguenza della minore età);

4) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

5) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (in caso contrario, il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .,

7) è in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere di . rilasciato dalla scuola allievi operai di . . . . nell'anno . . . (l'attestato dovrà essere stato conseguito nell'anno 1967 o nel 1968: coloro che lo abbiano conseguito negli anni precedenti, oppure nel 1969, non potranno concorrere all'assunzione di cui trattasi).

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare le cause di risoluzione dei rapporti stessi, precisando di non essere stato destituito, espulso o dispensato).

Indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare, è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Si ripete che alla domanda dovrà essere allegato un certificato, in carta semplice, rilasciato dalla scuola allievi operai dell'Esercito o della Marina, presso la quale l'aspirante alla assunzione ha frequentato il corso, attestante la conseguita idoneità all'esercizio del mestiere, con l'indicazione del punteggio complessivo, espresso in decimi, riportato agli esami finali del corso stesso.

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di assunzione al lavoro, dovrà essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di assunzione al lavoro di un allievo quale operaio in prova nella Amministrazione della difesa ».

(11736)

MINISTERO DELL'INTERNO

OPERA NAZIONALE PER I CIECHI CIVILI

Concorso pubblico per esami a due posti di segretario regionale di 4ª classe in prova della carriera direttiva

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a due posti di segretario regionale di 4ª classe in prova della carriera direttiva dei segretari regionali dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

A detto concorso, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, possono partecipare anche ciechi civili in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento organico.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore agli anni 32 e non inferiore agli anni 18, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti: per i privi della vista il limite di età è elevato a 55 anni;

c) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

d) buona condotta civile e morale;

e) immunità da condanne e precedenti penali;

f) idoneità fisica sufficiente ad attendere alle funzioni del posto da ricoprire;

g) godimento dei diritti politici;

h) diploma di laurea, rilasciato da università o istituto statale legalmente riconosciuto, in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio; per i privi della vista, è valida anche la laurea in lettere o in filosofia.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite di età per il personale che rivesta la qualifica di impiegato civile di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o che siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e firmata dagli aspiranti dovrà pervenire all'Opera nazionale per i ciechi civili - Ufficio del personale, via Giulio Romano n. 46 - 00196 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'ente.

Il ritardo nell'arrivo della domanda all'ufficio del personale dell'ente; quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate nonchè la mancanza di procedimenti penali in corso e l'immunità da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, i precedenti penali delle condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'ente stesso;

m) di impegnarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dello Stato e enti pubblici è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando (Allegato *A*).

Art. 4.

Esclusione dal concorso

La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta, con provvedimento motivato, dal presidente dell'opera.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, composta a sensi dell'art. 10 del regolamento organico del personale, è nominata dal consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Art. 6.

Prove di esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) istituzioni di diritto privato;

b) elementi di diritto amministrativo e costituzionale.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

a) istituzioni di diritto privato;

b) elementi di diritto amministrativo e costituzionale;

c) elementi di economia politica e di scienza delle finanze;

d) elementi di diritto penale (libro primo);

e) legislazione sociale;

f) nozioni di statistica metodologica;

g) legislazione comparata riguardante i ciechi.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e quelle che saranno comunicate ai candidati ammessi.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del voto da ciascuno riportato; l'elenco è affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'opera.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricevimento dello apposito invito, i documenti redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti: detti titoli sono quelli previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente le assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private e dall'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti, purchè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso, formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di riserve di posti in favore di particolari categorie e di precedenze e preferenze per la nomina a pubblici impiegati, sarà approvata dal consiglio di amministrazione dell'opera.

A parità di merito sono preferiti, ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66, i candidati ciechi civili.

Nella formazione della graduatoria saranno osservate, inoltre, le disposizioni, in materia di precedenza, di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e, in materia di preferenze, di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con lo stesso provvedimento verranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale.

Il provvedimento consiliare con il quale viene approvata la graduatoria di merito deve essere affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della sede centrale e presso gli uffici regionali dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti, in carta bollata:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, o copia autenticata, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma qualora il candidato non ne sia ancora in possesso;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi dello art. 1, ultimo comma, della predetta legge, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, aggiornato a data recente, comprovante lo adempimento degli obblighi militari cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 8).

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 6) e 7), un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da Ministeri od enti.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati, con provvedimento del consiglio di amministrazione, segretario regionale di 4ª classe in prova della carriera direttiva dei segretari regionali dell'Opera nazionale per i ciechi civili con il seguente trattamento economico:

stipendio mensile lordo L. 95.483,33, nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (premi di rendimento, compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazione a commissioni, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

I concorrenti, dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Il provvedimento consiliare di nomina dei vincitori del concorso deve essere pubblicato mediante affissione, per otto giorni consecutivi, all'albo della sede centrale e presso gli uffici regionali dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Il presidente: CARACCIOLO DI SARNO

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Opera nazionale per i ciechi civili - Ufficio del personale - Via Giulio Romano, 46 - 00196 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . tel. . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a due posti di segretario regionale di 4ª classe in prova della carriera direttiva dei segretari regionali.

(Solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite). Fa presente di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . . presso . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

d) di non aver precedenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (in caso contrario, dichiarare i procedimenti penali in corso e le condanne penali riportate);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

f) di avere o di non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzioni dei singoli rapporti);

g) di impegnarsi in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa alla presente domanda gli sia trasmessa al seguente indirizzo: . . . .

(firma autenticata come previsto dall'art. 3 del bando)

(11765)

Concorso pubblico per esami a tre posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a tre posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

A detto concorso, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, possono partecipare anche ciechi civili in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento organico; i quali, se utilmente collocati in graduatoria, potranno prestare la loro opera presso gli uffici della sede centrale non aventi carattere amministrativo.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore agli anni 32 e non inferiore agli anni 18, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti: per i privi della vista il limite di età è elevato a 55 anni;

c) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

d) buona condotta civile e morale;

e) immunità da condanne e precedenti penali;

f) godimento dei diritti politici;

g) idoneità fisica sufficiente ad attendere alle funzioni del posto da ricoprire;

h) diploma di laurea, rilasciato da università o istituto statale legalmente riconosciuto, in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio; per i privi della vista, è valida anche la laurea in lettere o in filosofia.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite di età per il personale che rivesta la qualifica di impiegato civile di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o che siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e firmata dagli aspiranti dovrà pervenire all'Opera nazionale per i ciechi civili - Ufficio del personale - via Giulio Romano, n. 46 - 00196 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'ente.

Il ritardo nell'arrivo della domanda all'ufficio del personale dell'ente, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui e stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate nonchè la mancanza di procedimenti penali in corso e l'immunità da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, i precedenti penali delle condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'ente stesso;

m) di impegnarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dello Stato e enti pubblici è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando (Allegato *A*).

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta, con provvedimento motivato, dal presidente dell'opera.

Art. 5.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, composta a sensi dell'art. 10 del regolamento organico del personale, è nominata dal consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Art. 6.
Prove di esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) istituzioni di diritto privato;

b) elementi di diritto amministrativo e costituzionale.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

a) istituzioni di diritto privato;

b) elementi di diritto amministrativo e costituzionale;

c) elementi di economia politica e di scienza delle finanze;

d) elementi di diritto penale (libro primo);

e) legislazione sociale;

f) nozioni di statistica metodologica;

g) legislazione comparata riguardante i ciechi.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e quelle che saranno comunicate ai candidati ammessi.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; l'elenco è affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'opera.

Art. 7.
Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i documenti redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti: detti titoli sono quelli previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente le assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private e dall'art. 5

del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso, formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di riserve di posti in favore di particolari categorie e di precedenze e preferenze per la nomina a pubblici impiegati, sarà approvata dal consiglio di amministrazione dell'opera.

A parità di merito sono preferiti, ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66, i candidati ciechi civili.

Nella formazione della graduatoria saranno osservate, inoltre, le disposizioni in materia di precedenza, di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e, in materia di preferenza, di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con lo stesso provvedimento verranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale.

Il provvedimento consiliare con il quale viene approvata la graduatoria di merito deve essere affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della sede centrale e presso gli uffici regionali dell'opera nazionale ciechi civili.

Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti, in carta bollata:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, o copia autenticata, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma qualora il candidato non ne sia ancora in possesso;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma della predetta legge, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 8).

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 6) e 7), un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da Ministeri od enti.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati, con provvedimento del consiglio di amministrazione, consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili con il seguente trattamento economico:

stipendio mensile lordo L. 95.483,33, nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (premi di rendimento, compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazione a commissioni, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

I concorrenti, dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Il provvedimento consiliare di nomina dei vincitori del concorso deve essere pubblicato mediante affissione, per otto giorni consecutivi, all'albo della sede centrale, e presso gli uffici regionali dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale, e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Il presidente: CARACCIOLO DI SARNO

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Opera nazionale ciechi civili - Ufficio del personale - Via Giulio Romano, 46 - 00196 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . .

n. tel. ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a tre posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva.

(Solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite). Fa presente di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in . . conseguito il . . presso . .,

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (in caso contrario, dichiarare i procedimenti penali in corso e le condanne penali riportate);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione;

f) di avere o di non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di impegnarsi in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa alla presente domanda gli sia trasmessa al seguente indirizzo: .

(Firma autenticata come previsto dall'art. 3 del bando)

(11766)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a venticinque posti di allievo stenodattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, che ha approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 8, concernente l'adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici;

Vista la legge 2 maggio 1968, n. 432;

Ritenuto che nel ruolo del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici esistono sessantasette vacanze di cui quarantadue da accantonare per le assunzioni obbligatorie previste dalla citata legge 2 maggio 1968, n. 432, a completamento delle aliquote di riserva per assunzione mediante chiamata diretta delle varie categorie di invalidi e venticinque disponibili per reclutamento di personale mediante concorso;

Considerata altresì la necessità di destinare tutti i predetti venticinque posti all'assunzione di personale stenodattilografo e di bandire, pertanto, un concorso pubblico per esami a posti di allievo stenodattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Viste le leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a venticinque posti di allievo stenodattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

L'amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) licenza di scuola media inferiore e di alcuno dei corrispondenti diplomi a termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

b) licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro. Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio e delle scuole ed istituti commerciali conseguiti a' termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salve le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere precedenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione

di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, sarà composta da un presidente scelto tra gli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Farà inoltre parte del collegio un professore di stenografia quale membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1), nonchè di una prova pratica obbligatoria di stenodattilografia.

La prova pratica consiste in un saggio di scrittura stenografica sotto dettatuta di un brano di prosa di 20 righe prescelto di volta in volta dalla commissione, per ogni candidato, nonchè nella conseguente trascrizione a macchina del brano stenografato con velocità libera.

La durata massima della prova è di 20 minuti complessivamente dall'inizio della dettatura del brano. E' ammesso qualsiasi sistema di scrittura stenografica. Nel saggio non è permesso il cambiamento di foglio nè l'uso della gomma, le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina. Nella valutazione del saggio la commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrata dal candidato.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale e pratica sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale e pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e pratica la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale e pratica.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti nel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e pratica dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 1ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica del titolo di studio indicato nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per gli invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili e del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè le condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'Autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica); copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, o contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima); certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante e stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, comprese quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 1ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova. Nomina in ruolo, e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilita per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive integrazioni e modifiche, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti cha abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengano dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1969

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1969
Registro n. 19, *foglio n.* 126

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1. Saggio di composizione italiana;

2. Problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

Prova orale:

1. Diritti e doveri dell'impiegato;

2. Nozioni generali sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

3. Elementi di storia d'Italia dalla costituzione del primo Regno Italico fino ad oggi;

4. Elementi di geografia di Europa e particolarmente d'Italia;

Prova pratica obbligatoria di stenodattilografia.

Roma, addì 4 ottobre 1969

Il Ministro: NATALI

ALLEGATO N. 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 1ª. — ROMA

Il sottoscritto . .
nato a . . (prov. di .)
il . residente in
(prov. di .) via .
n. . (1) chiede di essere ammesso al concorso . dell'amministrazione centrale.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età giusta l'allegato 3 del bando perchè .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso in data .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . presso il quale è stato assunto il . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . .

Firma . . (7)
(autentica)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva di essere attualmente in servizio militare presso il . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva, di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO N. 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età.

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4, decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, decreto legislativo 6 settembre 1946, n .93, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dei territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o

di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1 decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazione non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dai fatti di Trieste solo del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza, di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 16 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa, nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa, nonchè infine gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6) nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai condidati gia colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172 art. 17, ratificato, con modificazioni, della legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2)

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO N. 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata originaria e l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto

della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

Gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro dovranno produrre il documento di iscrizione al Ministero lavoro e previdenza sociale nonchè una dichiarazione dell'INAIL concernente l'attribuzione del trattamento pensionistico;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2 dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati od i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(11538)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LIGURIA

Esito del concorso nazionale fra artisti italiani per la ideazione e realizzazione delle opere artistiche da eseguirsi nella scuola elementare in salita Gesù e Maria, di Genova.

La commissione giudicatrice del concorso sopraindicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 6 novembre 1968, ha espresso parere che «la parte pittorica sia da assegnarsi alla soluzione proposta dallo studio «Airaldi e Fieschi» di Genova, via Famagosta 4/7; mentre per le opere di scultura, siano da respingere le soluzioni presentate e si debba di perciò procedere ad un nuovo concorso nazionale, rielaborando opportunamente il relativo bando.

Le opere non prescelte e quelle presentate in ritardo, dovranno essere ritirate, a cura e spese degli interessati, entro trenta giorni dalla presente pubblicazione; trascorso detto termine, l'amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione delle opere stesse».

(11758)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Verona, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi milleseicento posti di manovale in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 17 del 15 settembre 1969 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 maggio 1968, n. 4427, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i centodieci posti riservati al compartimento di Verona nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12819.

(11893)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Palermo, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 20 del 31 ottobre 1969 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 febbraio 1969, n. 4101, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i trenta posti riservati al compartimento di Palermo nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12818.

(11894)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.